



COMUNE DI PONTEREDERA
Provincia di Pisa

REGOLAMENTO DI POLIZIA
PER LA DISCIPLINA E L'ESERCIZIO
DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO
IN SEDE FISSA

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

ART 1 – DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento, ove non diversamente stabilito, si intende per:
 - a) Decreto: il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997 n. 59";
 - b) Legge Regionale: la Legge Regionale 17 maggio 1999 n. 28 "Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114";
 - c) Regolamento Regionale: il Regolamento Regionale 26 luglio 1999 n. 4 "Regolamento di attuazione della Legge Regionale 17 maggio n. 28", come modificato dal Regolamento Regionale 3 maggio 2000 n.5, e con le modifiche approvate con D.P.G.R. 26/R del 11/07/2002;
 - d) Direttive: le direttive per la programmazione urbanistica commerciale di cui all'art. 4 della L.R. 28/1999, e successive modifiche ed integrazioni;
 - e) Commercio all'ingrosso: l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande;
 - f) Commercio al dettaglio: l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale;
 - g) Superficie di vendita di un esercizio commerciale: l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi, né le vetrine e le zone di passaggio ad esse antistanti nei casi in cui si trovino all'esterno del negozio sul fronte strada o siano integrate con spazi di passaggio comuni ad altri esercizi commerciali. La superficie di vendita si determina, per ciascun esercizio commerciale, calcolando soltanto l'area che costituisce la superficie calpestabile del pavimento, valutata o valutabile ai fini del rilascio della concessione edilizia o dell'autorizzazione edilizia, quale risulta dalle tavole allegate a detti atti;
 - h) Esercizio commerciale: il luogo o lo spazio complessivamente utilizzato ed organizzato dall'imprenditore per lo svolgimento dell'attività di vendita. Più esercizi commerciali con distinti titolari possono coesistere all'interno dello stesso locale o struttura fermo restando che è la somma delle loro superfici di vendita ad individuare la tipologia dell'insediamento e la disciplina applicabile;
 - i) Esercizi di vicinato: gli esercizi commerciali aventi superficie di vendita non superiore a 250 mq (150 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti);
 - j) Medie strutture di vendita: si intendono le strutture commerciali come definite dall'art. 4 comma 1 lettera e del decreto, fatta eccezione per i bacini omogenei di utenza come individuati dall'art 3 e definiti dall'allegato A del regolamento. Le superfici di vendita sono le seguenti: superiori a 250 mq fino a 1500 mq.
 - k) Grandi strutture di vendita: gli esercizi commerciali aventi superficie di vendita superiore al limite di cui al punto j), distinti secondo le tipologie previste dall'art.2 del Regolamento regionale;
 - l) Grandi strutture di vendita di tipologia "A": gli esercizi commerciali con superficie di vendita superiore a 10.000 mq. e compatibili con le indicazioni dimensionali previste dalle direttive ; tali strutture se realizzate in forma di centro commerciale, riservano una quota di almeno il

- 20% della superficie del centro ad attività commerciali di vicinato, di servizio e artigianali. Il comune può definire criteri e modalità per consentire l'inserimento in tali strutture di vendita di almeno un pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande;
- m) Grandi strutture di vendita di tipologia "B": gli esercizi commerciali con superficie di vendita superiore a 5.000 mq. e non superiore a 10.000 mq.; tali strutture se realizzate in forma di centro commerciale, riservano una quota di almeno il 10% della superficie del centro ad attività commerciali di vicinato, di servizio e artigianali. Il comune può definire criteri e modalità per consentire l'inserimento in tali strutture di vendita di almeno un pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande;
 - n) Grandi strutture di vendita di tipologia "C": gli esercizi commerciali con una superficie di vendita superiore a 1.500 mq. e non superiore a 5.000 mq.
 - o) Centro commerciale: una media o una grande struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente. La superficie di vendita è quella risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti.
 - p) Aree commerciali integrate: le aree per le quali lo strumento urbanistico comunale prevede espressamente la compatibilità per l'insediamento di grandi strutture di vendita e che possono comprendere la localizzazione di grandi e medie strutture di vendita integrate funzionalmente sulla base delle disposizioni di specifico strumento urbanistico attuativo;
 - q) Domande concorrenti: le domande trasmesse dal comune complete di documentazione, che siano state registrate al protocollo della Regione nei medesimi intervalli di 30 giorni, che vengono calcolati a decorrere dalla registrazione della prima domanda pervenuta successivamente all'entrata in vigore del modifiche apportate con D.P.G.R 26/r del 11/7/2002;
 - r) Requisiti morali: i requisiti prescritti dall'art. 5 commi 2 e 4 del Decreto.
 - s) Requisiti professionali: i requisiti prescritti dall'art. 5 comma 5 del Decreto.

ART 2 - DISCIPLINA NORMATIVA E CRITERI INTERPRETATIVI

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione degli uffici, i procedimenti, i requisiti degli atti e quant'altro non soggetto a riserva di legge nazionale o regionale in materia di commercio, nel rispetto delle indicazioni e delle disposizioni contenute nella normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia.

2. Le norme contenute nel presente Regolamento vanno interpretate alla luce dei principi contenuti nella normativa comunitaria, statale e regionale e si intendono automaticamente abrogate o modificate con l'entrata in vigore di successive disposizioni normative in contrasto, siano esse di carattere comunitario, nazionale o regionale.

3. I riferimenti del presente regolamento a leggi, regolamenti ed altre norme si intendono estesi alle successive modifiche ed integrazioni delle stesse.

4. Le disposizioni nelle quali è prevista la presentazione a cura degli interessati di domande o comunicazioni, salva diversa disposizione normativa, vanno interpretate nel senso che tali atti sono necessari soltanto ove determinino sostanziali modificazioni (di fatto o di diritto) della situazione preesistente, e tali modificazioni siano soggette ad accertamento, preventivo o successivo, della Pubblica Amministrazione.

ART 3 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Le procedure autorizzatorie, concessorie, di denuncia di inizio attività, di comunicazione, in materia commerciale ed in materia urbanistica, disciplinate dal presente Regolamento, anche ove comportino l'apertura di diversi procedimenti riguardanti più settori o più uffici dello stesso settore della Amministrazione Comunale sono organizzate con criteri di unità, uniformità ed omogeneità da un Responsabile del Procedimento, il cui nominativo è comunicato all'interessato con la comunicazione d'avvio del procedimento di cui all'art. 7 della Legge 7 agosto 1990 n. 241.

2. Il Responsabile del Procedimento svolge tutti i compiti previsti dall'art. 6 della Legge n. 241/1990 e, in particolare, cura la corrispondenza con gli interessati o i controinteressati, ivi comprese le richieste di integrazioni di dati, dichiarazioni o documenti e le comunicazioni d'ufficio; provvede inoltre ad assicurare adeguati controlli delle dichiarazioni sostitutive ed alla trasmissione degli atti finali.

3. Restano salve le competenze dei Dirigenti, responsabili per l'adozione degli atti finali dei singoli procedimenti nonché la loro responsabilità del procedimento nei casi previsti dalla normativa nazionale e regionale vigente.

4. Nei casi in cui sia necessario procedere contestualmente al rilascio di autorizzazione commerciale e concessione o autorizzazione edilizia, il Responsabile del procedimento è il responsabile dello Sportello Unico per le attività produttive che provvederà, in collaborazione coi Responsabili dei settori interessati, all'istruttoria ed al rilascio degli atti autorizzativi.

ART. 4 - SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

1. Si applicano le procedure riguardanti lo Sportello Unico per le Attività Produttive, disciplinate con separata regolamentazione ai sensi del D.P.R. 20 ottobre 1998 n. 447 "Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della Legge 15 marzo 1997, n. 59", come modificato dal D.P.R. 7 dicembre 2000 n. 440.

TITOLO II

COMMERCIO IN SEDE FISSA E FORME SPECIALI DI VENDITA

CAPO I - NORME COMUNI

ART. 5 - PRINCIPI GENERALI

1. L'esercizio del commercio, nell'ambito delle limitazioni espressamente previste dalla legge, dal regolamento e dagli atti di indirizzo, nazionali e regionali, è fondato sul principio della libertà di iniziativa economica.

2. L'Amministrazione Comunale garantisce il contemperamento di tale diritto con le esigenze di tutela del pubblico interesse ed il perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 2 della Legge Regionale mediante gli strumenti della programmazione urbanistica commerciale di cui alla Legge regionale, al Regolamento Regionale ed alle Direttive.

3. Nelle comunicazioni e domande presentate in relazione ai procedimenti disciplinati dal presente regolamento, anche ai fini della formazione del silenzio-assenso, fa fede la data di ricevimento/arrivo al Protocollo Generale del Comune comprovata dal timbro datario e dall'attribuzione del numero di protocollo generale.

4. Tutte le domande e comunicazioni previste dal presente Regolamento devono essere presentate o inviate esclusivamente a:

COMUNE DI PONTEDERA e devono essere compilate sull'apposita modulistica disponibile presso gli Uffici Comunali e sul sito Internet del Comune.

ART. 6 - STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE URBANISTICA COMMERCIALE

1. L'Amministrazione Comunale, qualora ne ravvisi l'esigenza, può predisporre anche in un unico atto ed anche uno soltanto dei seguenti programmi:

- a) programma di regolamentazione delle attività commerciali localizzate nei centri storici nonché nelle aree o edifici di interesse storico, archeologico e ambientale ai sensi degli artt. 4 e 7 del Regolamento Regionale;
- b) programma integrato per la rivitalizzazione della rete distributiva ai sensi degli artt. 4 e 8 del Regolamento Regionale;

2. Prima dell'adozione degli atti relativi agli adempimenti previsti dal presente articolo, è tenuta alla consultazione delle organizzazioni dei consumatori, delle Associazioni di categoria delle imprese del commercio e del turismo, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore e della camera di commercio.

3. La regolamentazione commerciale prevista nei citati piani, se adottati, e nel presente regolamento deve intendersi integrata e completata da quella prevista e disciplinata dagli ordinari strumenti di programmazione urbanistica.

4. Di tali atti e programmi, salvi i diritti di accesso e le forme di pubblicità già previste e disciplinate dall'ordinamento, viene data la massima diffusione e pubblicità.

5. L'autorizzazione per l'apertura di una media o grande struttura è negata ove l'attività risulti in contrasto con la normativa ovvero con gli strumenti urbanistici vigenti, anche in relazione ai programmi di cui al presente articolo ed agli obiettivi di cui all'art. 2 della Legge Regionale.

CAPO II- ESERCIZI DI VICINATO

COMUNICAZIONI AD EFFICACIA DIFFERITA

1. L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie di vendita fino a 250 mq, l'ampliamento od il cambiamento del settore merceologico, sono soggetti a preventiva comunicazione al Comune.

2. La comunicazione di cui al presente articolo, completa degli elementi essenziali di cui al successivo art. 9, consente l'esercizio dell'attività ivi indicata decorsi trenta giorni dalla data di ricevimento/arrivo al protocollo.

COMUNICAZIONI AD EFFICACIA IMMEDIATA

1. Il subingresso, la cessazione, la riduzione della superficie di vendita e/o del settore merceologico di un esercizio di vicinato, sono soggetti a preventiva comunicazione al Comune.

2. La comunicazione di cui al presente articolo, completa degli elementi essenziali di cui al successivo art. 9, consente il subingresso nell'attività, la riduzione della superficie di vendita e/o del settore merceologico, la cessazione, immediatamente, cioè nella stessa data di ricevimento/arrivo al protocollo.

ELEMENTI DELLA COMUNICAZIONE E MODALITÀ DI CONSEGNA

1. La comunicazione di cui agli artt. 7 e 8 deve essere predisposta su apposita modulistica di cui all'art. 5.

2. La comunicazione effettuata su modulistica diversa o su carta semplice non è efficace e non è idonea a produrre alcuno degli effetti giuridici previsti dal Decreto.

3. La comunicazione va predisposta in triplice copia, di cui una per il Comune, una per l'impresa ed una per la presentazione al Registro imprese della C.C.I.A.A.

4. La comunicazione deve contenere le seguenti dichiarazioni o dati:

- a) dati anagrafici dell'interessato e nome della ditta/società;
- b) dati della ditta individuale o della società;
- c) possesso dei requisiti morali di cui all'art. 5 comma 2 del Decreto;
- d) di aver rispettato i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche nonché quelle relative alla destinazione d'uso;
- e) settore o i settori merceologici;
- f) ubicazione dell'esercizio;
- g) superficie di vendita dell'esercizio;
- h) esito dell'eventuale valutazione in caso di applicazione della disposizione di cui all'articolo 10 comma 1 lettera c) del Decreto;
- i) possesso dei requisiti professionali (per il settore alimentare) di cui all'art. 5 comma 5 del Decreto da parte del legale rappresentante o del preposto alle vendite;
- j) fotocopia di un documento di identità in corso di validità di ognuna delle persone firmatarie; in caso di cittadini extracomunitari, questi devono allegare fotocopia di valido permesso di soggiorno.
- k) estratto planimetrico a base catastale o aereofotogrammetrico ovvero planimetria in scala adeguata dell'esercizio; dati e/o documentazione tecnica attestante la destinazione d'uso del locale, oggetto dell'attività.
- l) Atto di trasferimento di proprietà o gestione dell'azienda, stipulato nelle forme previste dalla vigente normativa in materia.

5. La mancanza, incompletezza o non leggibilità di alcune delle dichiarazioni o dei dati di cui alle precedenti lettere a), c), d) e), f), g), h), i), comporta l'inefficacia della comunicazione, fino alla successiva integrazione della stessa nel termine massimo di 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di integrazione che sarà tempestivamente trasmessa all'interessato.

6. In relazione alla mancanza, incompletezza o illeggibilità degli altri elementi con la comunicazione di avvio del procedimento verrà richiesto all'interessato l'integrazione della pratica entro un termine massimo di 15 giorni, senza che ciò comporti l'inefficacia della comunicazione.

PROCEDIMENTO DI CONTROLLO E DI VERIFICA

1. A seguito della presentazione delle comunicazioni di cui ai precedenti artt. 7 e 8 l'Ufficio competente procede alla verifica della regolarità formale della pratica.
2. Ove la pratica risulti formalmente corretta vengono attivate, a cura dello stesso ufficio, le procedure di verifica e di controllo delle dichiarazioni rese mediante comunicazione agli uffici competenti per gli accertamenti ovvero mediante l'immissione nell'archivio elettronico accessibile anche agli altri uffici comunali, dei dati della comunicazione.
3. Entro 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione viene comunicato all'interessato l'avvio del procedimento diretto alla verifica delle dichiarazioni rese anche mediante forme di comunicazione telematica ovvero mediante l'immissione in rete dei dati.
4. Gli atti del procedimento sono soggetti alle forme di accesso previste dagli artt. 22 e ss. della Legge 241/1990 e dal regolamento comunale in materia.

CAPO III - MEDIE STRUTTURE

Art. 1 Procedimento autorizzatorio

1. L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie di vendita fino a 1500 mq, l'estensione o il cambiamento del settore merceologico di una media struttura di vendita, sono soggetti ad autorizzazione comunale, nel rispetto dell'articolo 8 del decreto e secondo i criteri e le procedure adottati dal comune, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 8 comma 2 bis.
2. Il soggetto interessato deve inoltrare domanda utilizzando esclusivamente la modulistica di cui all'art. 5.
3. La domanda presentata su modulistica diversa o su carta semplice non è efficace e idonea a produrre alcuno degli effetti giuridici previsti dal Decreto nè ad avviare il procedimento ed è conseguentemente respinta ed archiviata, previa espressa comunicazione all'interessato.
4. Il termine di conclusione del procedimento inerente la richiesta di autorizzazione per le medie strutture di vendita è stabilito in novanta giorni dalla data di presentazione della domanda, purché formalmente regolare e completa degli elementi di cui al successivo art. 13.
5. La domanda (tranne che si tratti di ampliamento o cambiamento di settore merceologico che non determini variazione della superficie di vendita) deve essere presentata contestualmente a:
 - a) domanda di concessione o autorizzazione edilizia (ovvero dichiarazione di esistenza della domanda stessa o di titolo già rilasciato);
 - b) denuncia di inizio di attività o altro atto che legittimi l'esecuzione dei lavori e delle opere edilizie indispensabili per l'esercizio dell'attività commerciale (ovvero dichiarazione di esistenza di tali atti o della loro non necessità).
6. Qualora il comune non si pronunci, adottando espresso provvedimento di diniego, sulla domanda entro il termine di novanta giorni dalla data di presentazione, salvo vi sia stata interruzione o sospensione dei termini, la domanda si intende accolta conformemente e limitatamente agli elaborati prodotti ed alle dichiarazioni rese.

Art. 2 Comunicazioni ad efficacia immediata

1. Il subingresso, la cessazione, la riduzione della superficie di vendita e/o del settore merceologico sono soggetti a preventiva comunicazione al Comune.
2. La comunicazione di cui al presente articolo, redatta sull'apposita modulistica di cui all'art. 5 e completa degli elementi essenziali di cui al successivo art. 13, consente il subingresso nell'attività, la riduzione della superficie di vendita e/o del settore merceologico, la cessazione immediatamente

dalla data di ricevimento/arrivo al protocollo.

Art. 3 Presentazione di domanda o comunicazione

1. Per tutte le domande o comunicazioni pervenute, la data di inizio del procedimento è quella indicata dal timbro di arrivo del Comune.

2. La domanda di autorizzazione viene presentata o inviata in duplice copia: di esse, una rimarrà al comune e l'altra servirà all'impresa, in caso di esito positivo con apposizione degli estremi dell'autorizzazione, al fine della sua presentazione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A., entro trenta giorni dall'inizio effettivo dell'attività o delle variazioni richieste.

3. La comunicazione di cui all'art. 12 deve essere presentata o inviata in triplice copia, di cui una per il Comune, una per l'impresa ed una per la presentazione al Registro imprese della C.C.I.A.A.

4. Sia la domanda che la comunicazione devono essere compilate in maniera completa e chiara con:

- a) la specificazione dell'operazione che si intende effettuare;
- b) l'indicazione di tutti i dati richiesti, nel frontespizio e nelle sezioni corrispondenti all'operazione che interessa;
- c) le dichiarazioni prescritte dal Decreto, contenute nel modello COM 2 o COM 3, da rendersi barrando obbligatoriamente tutte le caselle relative ed integrandole con i dati eventualmente richiesti nonché sottoscrivendole.

5. Alla domanda o alla comunicazione deve essere allegata fotocopia di un documento di identità in corso di validità di ognuna delle persone che rendono e sottoscrivono dichiarazioni; in caso di cittadini extracomunitari, questi devono allegare fotocopia di valido permesso di soggiorno.

6. Alla domanda deve inoltre essere allegata:

- a) copia foglio di mappa catastale con indicata l'esatta ubicazione dell'esercizio;
- b) planimetria, in scala adeguata (preferibilmente 1:100 o 1:200) (ove non sia stata già presentata a fini urbanistici) dell'esercizio esistente o progetto dell'esercizio da realizzare, con evidenziate la superficie di vendita e quella destinata a magazzini, servizi, uffici. In caso di ampliamento, deve essere indicata la superficie preesistente e quella che si intende realizzare;
- c) planimetria in scala adeguata (preferibilmente 1:500) nella quale si rappresenti il sistema della viabilità pubblica che entra in relazione con il progettato insediamento commerciale, lo schema distributivo del traffico, il sistema degli accessi, le aree di parcheggio a servizio, distinte per tipologia di utenza, gli spazi a destinazione pubblica di cui agli standard del D.M. 1444/1968;
- d) relazione asseverata da tecnico abilitato attestante la conformità del proposto insediamento o intervento agli strumenti urbanistici ed alla normativa statale e regionale. In particolare, deve essere attestata la rispondenza della realizzazione dei raccordi viari ai criteri di cui all'art. 9, comma 3, delle Direttive, nonché il rispetto della dotazione e caratteristiche dei parcheggi;
- e) nel caso di domande presentate per ambiti territoriali oggetto di programmi che dispongano la graduazione dell'inserimento delle medie strutture ai sensi dell'art 2bis del regolamento, relazione circa le conseguenze occupazionali, impegno al rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro e degli accordi sindacali territoriali eventualmente siglati;
- f) bilancio dei rifiuti prodotti e autosmaltiti da parte della struttura da insediare, al fine della valutazione del raggiungimento degli standard minimi stabiliti dal Piano regionale dei rifiuti, secondo quanto previsto dal comma 6 dell'art. 4 della L.R. 18.5.1998, n.25.

7. Se la domanda è regolare e completa, il responsabile del procedimento provvede a verificare, ai sensi del D.P.R. 447/1998 e del D.P.R. 445/2000:

- a) il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5 del Decreto;
- b) la conformità dell'insediamento alle prescrizioni contenute nel regolamento comunale di polizia urbana, annonaria ed igienico-sanitaria;
- c) la conformità dell'insediamento ai vigenti strumenti urbanistici ed alle Direttive;
- d) la veridicità delle dichiarazioni contenute nel modello COM 2 utilizzato per l'inoltro della domanda;
- e) il rispetto degli eventuali programmi di cui agli artt. 7, 8 del Regolamento Regionale e della specifica regolamentazione commerciale con gli stessi introdotta.

8. L'accertamento delle condizioni di cui al comma precedente può essere effettuato anche a mezzo conferenza di servizi, da convocare da parte del Responsabile del procedimento entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della domanda regolare e completa.
9. Per le verifiche d'ufficio e per gli adempimenti conseguenti all'accertamento dei requisiti si applica quanto previsto dal D.P.R.447/1998, ivi compresa l'eventuale segnalazione alla Procura della Repubblica di false dichiarazioni in atti.

Art. 4 Criteri per il rilascio delle autorizzazioni

1. L'autorizzazione è negata qualora sia stata negata la concessione o l'autorizzazione edilizia per la realizzazione dell'insediamento.
2. In aggiunta a quelle previste dall'articolo 10 comma 2 del decreto, tra più domande di autorizzazione per medie strutture di vendita concorrenti nelle aree di cui all'articolo 8, comma 2 bis in base ai criteri dettati dal comune, viene tenuto conto, in ordine di priorità decrescente, delle seguenti caratteristiche degli interventi:
 - a) quantità volumetriche di patrimonio edilizio esistente oggetto di recupero;
 - b) numero di posti auto ulteriori rispetto a quelli previsti dagli standard e non riservati alla clientela;
 - c) numero di occupati;
 - d) impegno al rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro;
 - e) impegno al rispetto degli accordi sindacali territoriali eventualmente siglati.All'interno di ciascuna delle caratteristiche sopra elencate è data priorità ai sensi dell'articolo 4 comma 6 della legge regionale 1998 n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati) alle domande corredate da migliore bilancio dei rifiuti.
3. A seguito dell'approvazione di apposito programma integrato per la rivitalizzazione della rete distributiva, nel cui ambito possono essere ricondotti di programmi per la tutela e la valorizzazione dei centri storici, si può prevedere la graduazione dell'inserimento delle medie strutture di vendita in specifiche aree interessate da condizioni di vulnerabilità della rete degli esercizi di vicinato.
4. Il rilascio dell'autorizzazione commerciale e della concessione edilizia deve essere contestuale. L'esito negativo di uno dei due procedimenti inficia anche l'altro, mentre l'eventuale esito positivo di uno dei due non costituisce presupposto sufficiente per la positiva conclusione dell'altro.

Art. 5 Autorizzazioni dovute

1. L'autorizzazione all'apertura o all'ampliamento di una media struttura di vendita è dovuta purché l'intervento avvenga a seguito di concentrazione o accorpamento di esercizi autorizzati, ai sensi dell'art. 24 della L. 1.6.1971, n. 426 (Disciplina del commercio), per la vendita di generi di largo e generale consumo e localizzati nel territorio comunale, fatto salvo il rispetto dei

criteri e dei parametri delle Direttive. Il rilascio dell'autorizzazione comporta la revoca dei titoli autorizzativi relativi ai preesistenti esercizi e il totale reimpiego del personale degli esercizi accorpati o concentrati.

2. L'autorizzazione al trasferimento di sede di una media struttura in tutto il territorio comunale è dovuta, a condizione che siano rispettate le norme urbanistiche e gli eventuali piani di cui agli artt. 7 e 8 del Regolamento Regionale.
3. L'autorizzazione all'aggiunta di settore merceologico è dovuta qualora avvenga a seguito di concentrazione o accorpamento di cui al comma 1.
4. L'autorizzazione può essere negata solo quando l'apertura o l'ampliamento sia in contrasto con gli strumenti urbanistici o non rispetti i criteri e i parametri di cui agli artt. 9 e 10 delle Direttive.

Art. 6 Procedimento di controllo e di verifica

1. A seguito della presentazione delle comunicazioni e delle domande di cui ai precedenti artt. 12 e 13 il Responsabile del Procedimento procede alla verifica della regolarità formale della pratica.
2. Nel caso in cui la pratica necessiti di integrazione, le stesse vengono richieste con le modalità ed i termini previsti dal D.P.R. 447/1998, comunicando altresì l'interruzione del termine.
3. Ove la pratica risulti formalmente corretta vengono attivate, a cura dello stesso ufficio, le procedure di verifica e di controllo delle dichiarazioni rese mediante comunicazione agli uffici competenti per gli accertamenti.
4. Entro 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione o della domanda viene comunicato all'interessato l'avvio del procedimento diretto alla verifica delle dichiarazioni rese e della documentazione prodotta.
5. Gli atti del procedimento sono soggetti alle forme di accesso previste dagli artt. 22 e ss. della legge 241/1990 e dal regolamento comunale in materia.

CAPO IV - GRANDI STRUTTURE

Art. 7 Classificazione

1. Le grandi strutture di vendita, ai fini del presente Regolamento, si ripartiscono in:
 - a) Grandi strutture di tipologia A, con superficie di vendita superiore a 10.000 mq;
 - b) Grandi strutture di tipologia B, con superficie di vendita compresa tra 5.000 mq e 10.000 mq;
 - c) Grandi strutture di tipologia C, con superficie di vendita compresa tra 1.500 mq e 5.000 mq.
 - d) Polo di attrazione di interesse interregionale con le caratteristiche strutturali individuate dalla Giunta regionale con deliberazione n.257 dell'1.3.2000;
2. L'autorizzazione per l'apertura di una grande struttura di vendita di tipologia A, B, C, o di un polo di attrazione di interesse interregionale è negata, ai sensi dell'art. 6 comma 2 delle Direttive, ove l'esercizio per il quale si richiede l'autorizzazione insista in una zona non espressamente compatibile con la specifica tipologia richiesta.

Art. 8 Procedimento autorizzatorio

1. L'apertura, il trasferimento di sede, o l'ampliamento di una grande struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione comunale.
2. La domanda, contenente le indicazioni di cui all'articolo 9 comma 2 del decreto, deve

essere presentata, a pena di irricevibilità (tranne che si tratti di ampliamento o cambiamento di settore merceologico che non determini variazione della superficie di vendita), contestualmente a:

- a) domanda di concessione o autorizzazione edilizia (ovvero dichiarazione di esistenza delle stesse);
 - b) denuncia di inizio attività o altro atto che legittimi l'esecuzione dei lavori e delle opere edilizie indispensabili per l'esercizio dell'attività commerciale (ovvero dichiarazione di esistenza delle stesse)
 - c) planimetria, in scala adeguata, ove già non allegata alla domanda di concessione edilizia, dell'esercizio esistente o progetto costruttivo dell'edificio da realizzare, con evidenziate la superficie di vendita e quella destinata a magazzini, servizi, uffici. In caso di ampliamento, deve essere indicata la superficie preesistente e quella che si intende realizzare;
 - d) planimetria, in scala adeguata, indicante gli spazi destinati a parcheggio e le reti viarie;
 - e) planimetria generale, in scala 1/10000 o 1/5000 con l'ubicazione della struttura commerciale;
 - f) bilancio dei rifiuti prodotti ed autosmaltiti da parte della struttura, ai sensi dell'articolo 4 della L.R. 25/1998
 - g) relazione concernente elementi di qualità e di prestazione con particolare riguardo ai seguenti aspetti:
 - 1) flussi veicolari, infrastrutture viarie, parcheggi;
 - 2) caratteri architettonici e funzionali della struttura, compatibilità ambientali ed idrogeologiche, risparmio energetico, emissioni inquinanti;
 - 3) servizi per i consumatori, caratteri qualitativi della tipologia distributiva, rapporti tra struttura commerciale e operatori locali, con riferimento a profili di specializzazione, vendita di prodotti toscani, sistemi informativi per la promozione delle fruizioni delle risorse ambientali e turistiche del territorio;
 - 4) spazi per la distribuzione di prodotti etnici, iniziative di commercio equo e solidale, criteri e certificazioni inerenti alla responsabilità etico sociale relativa ai processi produttivi delle merci distribuite;
 - 5) effetti occupazionali, certificazione di responsabilità sociale delle imprese secondo lo standard internazionale S.A.8000 nonché rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro e degli accordi sindacali siglati a livello territoriale.
3. Qualora la domanda abbia per oggetto l'estensione o la variazione di settore merceologico che non comporti la variazione della superficie di vendita, la stessa, priva degli allegati A e C, è sottoposta al procedimento disciplinato nel presente articolo, nel rispetto dei criteri e dei parametri previsti dalle Direttive, calcolati sulla quota di superficie di vendita per la quale si richiede la variazione di settore merceologico.
4. Nel caso di realizzazione, anche per ampliamento, di strutture di tipologia A e B, oltre agli allegati sopraelencati, il richiedente presenta al comune una proposta di interventi, definiti sulla base di apposito studio di impatto economico e commerciale, finalizzati ad armonizzare l'insediamento della grande struttura di vendita nel contesto socio-economico e ad individuare obiettivi e contenuti essenziali inerenti al modello organizzativo della struttura, con particolare riguardo agli aspetti di cui al comma 3 lettera e) ed a proposte di collaborazione col comune per la tutela attiva delle piccole imprese commerciali.
5. Il procedimento amministrativo si svolge secondo la seguente scadenza temporale:
- a) entro 90 giorni dalla data di ricevimento il comune provvede al

completamento dell'istruttoria anche mediante la compilazione dei moduli predisposti dall'Amministrazione Regionale e trasmette alla regione e alla provincia competente per territorio la documentazione (comma 3), le proposte di intervento (comma 4), le decisioni e i verbali di cui all'articolo 5 comma 2. Al ricevimento della domanda trasmessa completa della documentazione il competente Ufficio regionale provvede ad inserirla in un apposito elenco cronologico, ripartito per area di programma, ai fini della definizione dell'ordine cronologico di svolgimento della conferenza di servizi e per quanto previsto dall'articolo 10 comma 3. Successivamente, la regione stabilisce, in accordo con il comune, la data di svolgimento della conferenza di servizi di cui all'articolo 9 del decreto, da tenersi nei successivi 60 giorni. La conferenza è indetta dal comune, viene convocata presso la sede della Regione Toscana e deve concludersi entro 90 giorni dalla data della prima riunione.

- b) La conferenza dei servizi nella sua composizione e modalità organizzative è disciplinata dall'art 11 del regolamento comma 8-9-10
 - c) contestualmente all'indizione della conferenza il Responsabile del Procedimento dà notizia della conferenza stessa al richiedente, ai Comuni contermini, alle organizzazioni dei consumatori, dei lavoratori dipendenti e delle imprese del commercio più rappresentative in relazione al bacino omogeneo di utenza o all'area commerciale metropolitana in cui si intende realizzare l'insediamento;
 - d) la domanda si intende accolta, conformemente e limitatamente agli elaborati ed alle dichiarazioni presentate, ove entro 120 giorni dalla data della prima riunione della conferenza dei servizi, non sia stato comunicato all'interessato il provvedimento di diniego;
6. La concessione o l'autorizzazione edilizia eventualmente richiesta viene rilasciata contestualmente all'autorizzazione commerciale.
7. Allo scopo di favorire il recupero e la ristrutturazione funzionale del patrimonio edilizio esistente e di limitare l'utilizzo del territorio, nel caso di apertura di grandi strutture di vendita in ubicazioni già sedi di grandi strutture dismesse per effetto di decadenza o revoca dell'autorizzazione (escluso il caso di cui all'articolo 22 comma 4 lettera c) del Decreto) o cessazione dell'attività, la verifica della superficie di vendita autorizzabile viene effettuata solo per la quota di superficie di vendita ulteriore rispetto a quella a suo tempo operante. A tal fine si provvede a verificare che la cessazione dell'attività, la dichiarazione di decadenza, le revoca dell'autorizzazione o la restituzione del titolo autorizzatorio sia intervenuta entro i 5 anni precedenti la data di entrata in vigore del presente Regolamento. Il comune rilascia le certificazioni finalizzate all'applicazione del presente articolo.

Art. 9 Comunicazioni ad efficacia immediata

1. Il subingresso, la cessazione, la riduzione della superficie di vendita e/o del settore merceologico sono soggetti a preventiva comunicazione al Comune.
2. La riduzione della superficie di vendita viene successivamente comunicata dal Comune alla Regione per l'aggiornamento delle rilevazioni di competenza.
3. La comunicazione di cui al presente articolo, completa degli elementi essenziali di cui al successivo art. 20, consente il subingresso nell'attività, la riduzione della superficie di vendita e/o del settore

merceologico, la cessazione immediatamente dalla data di ricevimento/arrivo del protocollo.

Art. 10 Presentazione di domanda o comunicazione

1. La domanda di cui all'art. 18 e la comunicazione di cui all'art. 19 devono essere predisposte sull'apposita modulistica di cui all'art. 5 del decreto. La comunicazione o la domanda effettuata su modulistica diversa o su carta semplice non è efficace e non è idonea a produrre alcuno degli effetti giuridici previsti dal Decreto.
2. Per le domande presentate direttamente o pervenute con altro sistema di comunicazione all'Ufficio Protocollo del comune, la data di arrivo coincide con quella della relativa registrazione al Protocollo generale di arrivo della corrispondenza.
3. La domanda di autorizzazione viene presentata o inviata in duplice copia: di esse, una rimarrà al comune e l'altra servirà all'impresa, in caso di esito positivo con apposizione degli estremi dell'autorizzazione, al fine della sua presentazione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A., entro trenta giorni dall'inizio effettivo dell'attività o della variazioni richieste.
4. La comunicazione di cui all'art. 19 deve essere presentata o inviata in triplice copia, di cui una per il comune, una per l'impresa ed una per la presentazione al Registro imprese della C.C.I.A.A.
5. Sia la domanda che la comunicazione devono essere compilate in maniera completa e chiara con:
 - a) la specificazione dell'operazione che si intende effettuare;
 - b) l'indicazione di tutti i dati richiesti, nel frontespizio e nelle sezioni corrispondenti all'operazione che interessa;
 - c) le dichiarazioni prescritte dal Decreto, contenute nel modello COM 2 o COM 3, da rendersi barrando obbligatoriamente tutte le caselle relative ed integrandole con i dati eventualmente richiesti nonché sottoscrivendole.
6. Alla domanda o alla comunicazione deve essere allegata fotocopia di un documento di identità in corso di validità di ognuna delle persone che rendono e sottoscrivono dichiarazioni; in caso di cittadini extracomunitari, questi devono allegare fotocopia di valido permesso di soggiorno.
7. Se la domanda è regolare e completa, il responsabile del procedimento provvede a verificare, ai sensi del D.P.R. 447/1998 e del D.P.R. 445/2000:
 3. rispetto dei criteri e dei parametri previsti dalle Direttive;
 4. compatibilità con gli strumenti urbanistico – commerciali comunali;
 5. compatibilità con la superficie di vendita autorizzabile, di cui all'Allegato C del r.r. 4/1999;
 6. relativamente alle grandi strutture di vendita di tipologia A e B, rispondenza al sistema dei servizi di trasporto pubblico per il collegamento dell'area dove è localizzato l'intervento;
 7. avvenuto svolgimento delle attività di concertazione di cui all'art.5 comma 2 del Decreto.
8. L'accertamento delle condizioni di cui al comma precedente può essere effettuato anche a mezzo conferenza di servizi, da convocare da parte del Responsabile del procedimento entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della domanda regolare e completa.
9. Per le verifiche d'ufficio e per gli adempimenti conseguenti all'accertamento dei requisiti si applica quanto previsto dal D.P.R.447/1998, ivi compresa l'eventuale segnalazione alla Procura della Repubblica di false dichiarazioni in atti.
10. Salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 11 del Regolamento Regionale, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda il Responsabile del procedimento provvede al completamento dell'istruttoria, anche mediante la compilazione delle apposite schede istruttorie regionali approvate con decreto dirigenziale n. 7509 del 9.12.1999. Entro lo stesso termine il Responsabile del procedimento indice una conferenza di servizi fissandone lo svolgimento entro novanta giorni dalla data di indizione. La conferenza di servizi è disciplinata dall'art. 11 del Regolamento Regionale.

Art. 11 Procedimento di controllo e di verifica

1. A seguito della presentazione delle comunicazioni e delle domande di cui ai precedenti artt. 18 e 19 il Responsabile del Procedimento procede alla verifica della regolarità formale della pratica.
2. Nel caso in cui la pratica necessiti di integrazione, le stesse vengono richieste con le modalità ed i termini previsti dal D.P.R. 447/1998, comunicando altresì l'interruzione del termine.
3. Ove la pratica risulti formalmente corretta vengono attivate, a cura dello stesso ufficio, le procedure di verifica e di controllo delle dichiarazioni rese mediante comunicazione agli uffici competenti per gli accertamenti.
4. Entro 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione o della domanda viene comunicato all'interessato l'avvio del procedimento diretto alla verifica delle dichiarazioni rese e della documentazione prodotta.
5. Gli atti del procedimento sono soggetti alle forme di accesso previste dagli artt. 22 e ss. della legge 241/1990 e dal regolamento comunale in materia.

Art. 12 Norme per i Centri commerciali

1. Le medie o grandi strutture di vendita organizzate in forma di centro commerciale sono soggette ad autorizzazione comunale, da rilasciarsi secondo le norme del presente regolamento. L'autorizzazione ha valore di consenso complessivo alla sua realizzazione e di determinazione della superficie di vendita, suddivisa tra settori merceologici. Con autonomi atti, contestuali o successivi, sono autorizzate le medie e grandi strutture presenti all'interno del centro, mentre agli esercizi di vicinato si applica il procedimento di cui all'art.7 del Decreto.
2. Il comune può coordinare eventuali istanze di soggetti economici e sociali interessati, al fine di favorire l'inserimento di operatori locali nel centro commerciale.
 8. Le modifiche alla ripartizione della superficie di vendita degli esercizi posti all'interno del centro sono soggette a comunicazione al comune, purché rimanga invariata la superficie complessiva del centro e le dimensioni attribuite a ciascun settore merceologico.
 9. La domanda di autorizzazione può essere presentata da un unico promotore o da singoli esercenti. In questo caso, la domanda è presentata tramite un rappresentante degli stessi nominato per rapporti giuridici con i terzi.
 10. Ai soli fini della presentazione della domanda, il promotore può non essere in possesso dei requisiti professionali di cui all'art.5 del Decreto, che devono comunque essere posseduti prima del rilascio dell'autorizzazione relativa al centro, dal promotore stesso o da altro soggetto richiedente che ne assuma la titolarità. L'intestazione ad altro soggetto, diverso dal promotore originario, non costituisce ipotesi di subingresso.
 11. Successivamente al rilascio della autorizzazione per il Centro Commerciale, i soggetti interessati provvederanno a presentare le opportune comunicazioni ovvero le domande relative alla singola tipologia di vendita, utilizzando i modelli di cui all'art.5, comma 4, nel rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento.

Art. 13 Correlazione dei procedimenti di rilascio della concessione o autorizzazione edilizia e dell'autorizzazione all'apertura, trasferimento o ampliamento di una media o grande struttura di vendita.

1. Qualora ai fini dell'apertura, trasferimento di sede o ampliamento della superficie di vendita di una media o grande struttura sia necessario il rilascio di apposita concessione o autorizzazione edilizia, l'interessato deve farne richiesta contestualmente alla domanda di autorizzazione commerciale.

2. Il rilascio della concessione o autorizzazione edilizia e di quella commerciale avviene contestualmente.
3. Per la contestualità di cui al comma precedente le domande di concessione o autorizzazione edilizia e quelle di autorizzazione commerciale vengono presentate allo Sportello Unico per le Attività Produttive, che provvederà a coordinare tempi e procedimenti edilizio e commerciale e ad emanare un unico atto concessorio e autorizzatorio eventualmente comprensivo anche di altre autorizzazioni amministrative espressamente richieste.
4. Resta fermo che, essendo il procedimento edilizio e quello commerciale necessariamente correlati, le richieste di integrazioni di dati, dichiarazioni o documenti avanzate per uno dei due procedimenti costituiscono valido titolo per la sospensione dei termini del procedimento di rilascio dell'atto unico.
5. L'annullamento e/o la decadenza della concessione o autorizzazione edilizia di medie o grandi strutture di vendita per motivi urbanistico-edilizi comporta altresì provvedimenti limitativi della corrispondente autorizzazione commerciale, ai sensi di quanto previsto dal Decreto.

CAPO V- FORME SPECIALI DI VENDITA AL DETTAGLIO

Art. 14 Tipologie

1. La vendita al dettaglio può essere esercitata nelle forme speciali previste dal Decreto secondo le modalità e nei limiti previsti dallo stesso e dal presente regolamento.
2. Le forme speciali di vendita si dividono in:
 - a) Vendite in spacci interni;
 - b) Vendite mediante apparecchi automatici;
 - c) Vendite per corrispondenza o mediante sistemi di comunicazione;
 - d) Vendite a domicilio.

Art. 15 Comunicazione

1. L'inizio ed il trasferimento delle attività di cui al presente capo sono soggette a preventiva comunicazione al Comune. La comunicazione di cui al presente comma, completa degli elementi essenziali di cui al successivo comma 6, viene redatta su apposita modulistica di cui all'art. 5 (modelli COM 4, COM 5, COM 6 e COM 7) e consente l'esercizio dell'attività ivi indicata decorsi trenta giorni dalla data di arrivo, indicata dal timbro di arrivo del Comune.
2. La cessazione dell'attività ed il subingresso senza modifiche sono soggetti a preventiva comunicazione che ha efficacia immediata dalla data di ricevimento/arrivo al protocollo
3. La comunicazione effettuata su modulistica diversa o su carta semplice non è efficace e non è idonea a produrre alcuno degli effetti giuridici previsti dal Decreto.
4. La comunicazione va predisposta in triplice copia, con tutte le firme in originale.
5. La comunicazione deve contenere le seguenti dichiarazioni o dati:
 - a) dati anagrafici dell'interessato e nome della ditta/società;
 - b) dati della ditta individuale o della società;
 - c) possesso dei requisiti morali di cui all'art. 5 comma 2 del Decreto;
 - d) di aver rispettato i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche nonché quelle relative alla destinazione d'uso (per gli spacci interni);
 - e) il settore o i settori merceologici;

- f) l'ubicazione dell'esercizio (per spacci interni e apparecchi automatici);
 - g) la superficie di vendita dell'esercizio (per spacci interni);
 - h) possesso dei requisiti professionali (per il settore alimentare) di cui all'art. 5 comma 5 del Decreto da parie del legale rappresentante o del preposto alle vendite;
 - i) fotocopia di un documento di identità in corso di validità di ognuna delle persone firmatarie;
 - J) (per gli spacci interni) estratto planimetrico a base catastale o aereofotogrammetrico ovvero planimetria in scala adeguata dell'area destinata a spaccio interno;
6. La mancanza, incompletezza o non leggibilità di alcune delle dichiarazioni o dei dati di cui alle precedenti lettere a), e), d) e), f), g), h), comporta l'inefficacia della comunicazione, fino alla successiva integrazione della stessa nel termine massimo di 15 giorni dalla data della richiesta di integrazione che sarà tempestivamente trasmessa all'interessato da parie dell'Ufficio Commercio.
7. In relazione alla mancanza, incompletezza o illeggibilità degli altri elementi, con la comunicazione di avvio del procedimento, verrà richiesto all'interessato l'integrazione della pratica entro un termine massimo di 15 giorni, senza che ciò comporti inefficacia della domanda.

Art. 16 Spacci interni

1. Per vendita in spacci interni si intende la vendita al dettaglio effettuata:
 - a) a favore di dipendenti da enti o imprese, pubblici o privati;
 - b) a favore di militari;
12. a favore di soci di cooperative di consumo;
 - d) a favore di aderenti a circoli privati;
 - e) nelle scuole esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi;
 - f) negli ospedali esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi;
 - g) nei cinematografi;
 - h) nei musei;
 - i) negli altri luoghi, pubblici o privati, assimilabili.
2. I locali nei quali è effettuata la vendita di cui al precedente comma non devono essere aperti al pubblico né devono avere accesso diretto dalla pubblica via.

Art. 17 Apparecchi automatici

1. La vendita dei prodotti al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici è soggetta ad apposita comunicazione al Comune.
2. La vendita mediante apparecchi automatici effettuata in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo, è soggetta alle medesime disposizioni concernenti l'apertura di un esercizio di vendita di cui ai precedenti Capi del presente Titolo.

Art. 18 Vendita per corrispondenza o mediante sistemi di comunicazione

1. La vendita al dettaglio per corrispondenza, tramite televisione o altri sistemi di comunicazione, ivi compreso il commercio elettronico (c.d. "e-commerce") è soggetta a previa comunicazione al Comune nel quale l'esercente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale.
2. Nei casi in cui le operazioni di vendita siano effettuate tramite televisione, l'emittente televisiva deve accertare, prima di metterle in onda, che il titolare dell'attività sia in possesso dei requisiti prescritti dal Decreto e dal presente regolamento per l'esercizio della vendita al dettaglio.
3. Durante la trasmissione debbono essere indicati il nome e la denominazione o la ragione sociale e la

- sede del venditore, il numero di iscrizione al registro delle imprese ed il numero della partita IVA.
4. Agli organi di vigilanza è consentito il libero accesso al locale indicato come sede del venditore.
 5. Sono vietate le operazioni di vendita all'asta realizzate per mezzo della televisione o di altri sistemi di comunicazione.
 6. Chi effettua le vendite tramite televisione per conto terzi deve essere in possesso della licenza prevista dall'art. 115 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773.
 7. Alle vendite di cui al presente articolo si applicano altresì le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali.
 8. Le disposizioni previste dal presente articolo si applicano anche al commercio elettronico nel rispetto dell'art. 21 del Decreto e delle azioni promosse dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 19 Vendite a domicilio

1. La vendita al dettaglio o la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori, è soggetta a previa comunicazione al Comune nel quale l'esercente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale.
2. Il soggetto di cui al comma 1, che intende avvalersi per l'esercizio dell'attività di incaricati, ne comunica l'elenco all'autorità di pubblica sicurezza del luogo nel quale ha la residenza o la sede legale e risponde agli effetti civili dell'attività dei medesimi.
3. Gli incaricati devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 5, comma 2 del Decreto, i quali sono autocertificati dagli stessi ed allegati nella comunicazione di cui al comma 1.
4. L'impresa rilascia un tesserino di riconoscimento alle persone incaricate, che devono tenere e che deve essere ritirato non appena le stesse perdano i requisiti.
5. Il tesserino di riconoscimento deve essere numerato e aggiornato annualmente, deve contenere le generalità e la fotografia dell'incaricato, l'indicazione a stampa della sede e dei prodotti oggetto dell'attività dell'impresa, nonché del nome del responsabile dell'impresa stessa, e la firma di quest'ultimo e deve essere esposto in modo visibile durante le operazioni di vendita.
6. Le disposizioni concernenti gli incaricati si applicano anche nel caso di operazioni di vendita a domicilio del consumatore effettuate dal commerciante sulle aree pubbliche in forma itinerante.
7. Il tesserino di riconoscimento è obbligatorio anche per l'imprenditore che effettua personalmente le operazioni disciplinate dal presente articolo.
8. Alle vendite di cui al presente articolo si applicano altresì le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali.

TITOLO III

DISPOSIZIONI PARTICOLARI E SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ COMMERCIALE

CAPO I - DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 20 Subingresso

1. Il trasferimento della gestione o della proprietà per atto fra vivi o per causa di morte di un esercizio di vendita sono soggetti a comunicazione al Comune.
2. La comunicazione di subingresso è presentata, a pena di decadenza, entro un anno dalla morte del titolare od entro 60 giorni dalla data di efficacia dell'atto di trasferimento della gestione o della

titolarità dell'esercizio.

3. La comunicazione di subingresso presentata entro i termini perentori di cui al precedente comma consente al subentrante - purché in possesso dei requisiti morali e, per il settore alimentare, professionali- di esercitare immediatamente (cioè dalla data in cui la comunicazione è ricevuta dal Comune) l'attività del dante causa, cui correlativamente incombe l'obbligo di cessarla.
4. La comunicazione di subingresso presentata non rispettando i termini perentori di cui al comma 2 comporta la decadenza dell'autorizzazione o del titolo sorto a seguito di precedente regolare comunicazione in capo al dante causa. Conseguentemente sarà avviato, ai sensi della Legge 241/90, il procedimento di dichiarazione di decadenza dell'autorizzazione o del titolo sorto a seguito di precedente regolare comunicazione in capo al dante causa.
5. In caso di morte del titolare la comunicazione è effettuata dall'erede o dagli eredi che abbiano nominato, con la maggioranza indicata dall'art. 1105 del Codice Civile, un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con i terzi, ovvero abbiano costituito una società, sempre che abbiano i requisiti di cui all'art. 5 del Decreto.
6. Qualora si tratti di esercizi relativi al settore merceologico alimentare, gli eredi che ne siano sprovvisti devono acquisire i requisiti professionali di cui all'art. 5 del Decreto entro un anno dalla comunicazione di subingresso.
7. In caso di morte del titolare, per poter proseguire l'attività in attesa che sussistano le condizioni per la definitiva comunicazione di subingresso è indispensabile che da parte dell'erede, con le disposizioni di cui al precedente punto 5), si presentata comunicazione di prosecuzione della attività.

Art. 21 Cessazione

1. La cessazione dell'attività di un esercizio di vendita è soggetta a comunicazione al Comune, utilizzando i modelli all'uopo predisposti.
2. In caso di morte del titolare la comunicazione è effettuata dall'erede o dagli eredi che abbiano nominato, con la maggioranza indicata dall'art. 1105 del Codice Civile, un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con i terzi, ovvero abbiano costituito una società, sempre che abbiano i requisiti di cui all'art. 5 del Decreto.
3. La comunicazione di cessazione non per causa di morte del titolare deve essere presentata in via preventiva e comunque entro la data di cessazione o dell'atto di trasferimento dell'esercizio. L'inosservanza della presente disposizione è sanzionata ai sensi dell'art. 22 comma 3 del Decreto anche su segnalazione della competente Camera di Commercio.

Art. 22 Affidamento di reparto

1. Il titolare di un esercizio di vendita al dettaglio strutturato per reparti, ne può affidare uno o più, perché li gestisca in proprio, ad uno o più soggetti in possesso dei requisiti soggettivi per gestirlo.
2. Il gestore deve darne comunicazione al Comune, prima dell'inizio della gestione, dichiarando il possesso dei requisiti, la sede dell'esercizio, il reparto gestito, la durata della gestione. Alla comunicazione deve essere allegata copia del contratto di gestione, stipulato per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
3. Il cedente non deve effettuare comunicazione di riduzione della superficie di vendita.

Art. 23 Sospensione dell'attività

1. Salvo comprovate ragioni di urgenza ovvero cause di forza maggiore, il titolare di un esercizio commerciale deve dare comunicazione al Comune della data di inizio della sospensione dell'attività prima dell'inizio della stessa, qualora essa debba protrarsi per più di trenta giorni consecutivi.
2. Nella comunicazione deve essere indicata la durata della chiusura. L'esercente interessato, entro lo stesso termine, deve rendere noto al pubblico il periodo di sospensione con apposito cartello.
3. Qualora l'Amministrazione accerti l'avvenuta chiusura di un esercizio senza avere ricevuto la comunicazione, provvede immediatamente a notificare all'esercente la data accertata della chiusura. Da tale data decorrono i termini di cui all'art.22 – comma 4 – lett.b) del D.Leg.vo 114/98.
4. Il titolare può riprendere in qualsiasi momento, prima della scadenza del termine di sospensione, l'attività. E' comunque possibile concedere una proroga al periodo di sospensione per comprovati motivi, fino ad un massimo di ulteriori 6 (sei) mesi.

CAPO II- SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ'

Art. 24 Disciplina degli orari

1. La disciplina degli orari degli esercizi di vendita al dettaglio è contenuta in apposite ordinanze sindacali nel rispetto di quanto stabilito dal D.Leg.vo 114/98 nonché dalla vigente Legislazione Regionale in materia.

Art. 25 Mostre ed esposizioni

1. Chi allestisce direttamente una mostra dei propri prodotti non è soggetto alle norme sull'esercizio del commercio se si limita semplicemente ad esporli e non permette accesso al pubblico nei locali.

Nei locali in cui si effettua la mostra devono indicarsi:

- a) il divieto di effettuare la vendita;
 - b) l'ubicazione del negozio di vendita dei prodotti e/o eventuale altro recapito;
2. L'impresa comunque organizzata che allestisce in appositi locali l'esposizione di prodotti di terzi e si offre come intermediaria nell'assunzione o trattazione di affari altrui, prestando la propria opera a chiunque ne faccia richiesta, è soggetta alle disposizioni di cui all'art.115 del R.D. 18/06/1931, n.773 ed all'art.20 del R.D. 06/05/1940, n.635 ed al possesso della prescritta licenza e/o denuncia di inizio attività per l'esercizio di agenzia di affari.

Art. 26 Pubblicità dei prezzi e modalità esecutive

1. Alla pubblicità dei prezzi dei prodotti posti in vendita negli esercizi commerciali si applicano le disposizioni di cui al Decreto, alla Legge Regionale ed al Regolamento regionale nonché le altre disposizioni normative quali i Decreti Legislativi n. 67/2000 in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, n. 68/2000 in materia di pubblicità dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, n. 84/2000 in materia di indicazione dei prezzi offerti ai consumatori e successive modificazioni ed integrazioni.
2. I prodotti esposti per la vendita al dettaglio nelle vetrine esterne, sui banchi di vendita, all'ingresso del locale o nelle immediate vicinanze dell'esercizio, devono indicare, in modo ben chiaro e immediatamente visibile, il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo.
3. Quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l'uso di un unico cartello. Negli esercizi di vendita e nei reparti di tali esercizi organizzati con il sistema di vendita a

libero servizio l'obbligo dell'indicazione del prezzo deve essere osservato in ogni caso per tutte le merci esposte al pubblico.

Per quanto riguarda i generi alimentari, oltre al prezzo dovrà essere indicata, sul cartello stesso, la quantità cui il prezzo si riferisce.

4. I prodotti sui quali il prezzo di vendita al dettaglio si trovi già impresso in maniera chiara e con caratteri ben leggibili, in modo che risulti facilmente visibile al pubblico, sono esclusi dall'applicazione del comma 3). Sono inoltre esclusi dall'obbligo del cartello gli oggetti artistici, i prodotti esposti come materiale per ulteriore lavorazione, gli oggetti usati, i prodotti farmaceutici ed i libri che portano stampato il prezzo di vendita.
5. Nel caso di prodotti di arte, di antiquariato, di oreficeria o di oggetti preziosi la pubblicità del prezzo può essere effettuata anche tramite un cartellino visibile dall'interno dell'esercizio e non dall'esterno.
6. I prezzi di cui all'art.14 del D.Leg.vo 114/98, debbono essere espressi con caratteri di altezza comunque non inferiore ad un centimetro, di adeguato spessore e di colore in netto contrasto con quello del relativo cartello.
7. L'altezza minima del carattere è di un centimetro e mezzo:
 - e) per i prezzi indicati in un cartello unico, ai sensi della prima parte dell'art.14, comma 2 del D.Leg.vo 114/98, per i prodotti identici dello stesso valore;
 - f) per i prodotti oggetto di vendita di liquidazione, promozionale e di fine stagione.
8. La temporanea mancanza di indicazione del prezzo, motivata da allestimento di vetrine, è ammessa esclusivamente nel caso in cui:
 - a) l'allestimento della vetrina sia effettivamente in corso e ciò sia comprovato dalla presenza di personale intento alle operazioni;
 - b) L'allestimento della vetrina avvenga in un momento di chiusura dell'esercizio o di momentanea sospensione dell'attività con chiusura della porta di ingresso, oppure con altri sistemi in modo da interdire alla vista del pubblico le operazioni di allestimento;
 - c) l'omissione della indicazione del prezzo, per allestimenti di vetrine particolarmente lunghi e complessi, sia preventivamente comunicata al Comune, ovvero da questo autorizzata, qualora debba protrarsi per oltre 5 giorni.

Art. 27 Disposizioni generali sulle vendite straordinarie

1. In tutte le vendite e' vietato ogni riferimento a procedure fallimentari e simili.
2. Le merci devono essere poste in vendita con l'indicazione del prezzo normale, dello sconto espresso in percentuale e del nuovo prezzo scontato o ribassato.
3. Durante il periodo in cui vengono effettuate vendite di liquidazione e di fine stagione è possibile porre in vendita solo le merci già presenti nell'esercizio e nei locali di sua pertinenza.
4. Il divieto di introduzione di ulteriori merci riguarda sia quelle acquistate che quelle concesse in conto deposito.
5. Le merci offerte devono essere separate da quelle eventualmente poste in vendita alle condizioni ordinarie.
6. Le asserzioni pubblicitarie devono contenere l'indicazione della durata della vendita.

Art. 28 Vendite di liquidazione

1. Le vendite di liquidazione sono effettuate per esitare in breve tempo tutte le merci in vendita, a seguito di: cessazione dell'attività commerciale, cessione dell'azienda, trasferimento dell'azienda in

altro locale, trasformazione o rinnovo dei locali e devono essere comunicate al comune almeno 15 giorni prima della data di inizio della vendita.

2. Tali vendite possono essere fatte in ogni periodo dell'anno, per una durata non superiore a 8 settimane in caso di cessione o cessazione dell'attività commerciale, e per una durata non superiore a 4 settimane nel caso di trasferimento dell'azienda in altro locale o trasformazione o rinnovo dei locali.
3. E' vietato effettuare vendite di liquidazione con il sistema del pubblico incanto.
4. La comunicazione al Comune relativa alla vendita di liquidazione deve recare i seguenti elementi completi di data ed estremi:
 - a) per la cessazione dell'attività commerciale: di aver effettuato comunicazione di cessazione dell'attività o atto di rinuncia all'autorizzazione amministrativa;
 - b) per la cessione di azienda: di aver sottoscritto atto pubblico di cessione o scrittura privata registrata;
 - c) per il trasferimento dell'azienda in altro locale: di aver effettuato comunicazione o ottenuto autorizzazione al trasferimento;
 - a) per la trasformazione o il rinnovo dei locali: di aver effettuato denuncia di inizio di attività o ottenuto concessione o autorizzazione edilizia per la realizzazione di opere edili ovvero di comunicare il rinnovo di almeno l'ottanta per cento degli arredi.
5. Al termine della vendita di liquidazione per il rinnovo e la trasformazione dei locali, l'esercizio deve essere immediatamente chiuso per il tempo necessario all'effettuazione dei lavori stessi.
6. Al termine della vendita di liquidazione per cessazione dell'attività commerciale, lo stesso soggetto non può riprendere la medesima attività nello stesso locale, se non decorsi 180 giorni dalla data di cessazione indicata nella comunicazione presentata al comune e previo perfezionamento della procedura di cui all'art. 7 del Decreto o rilascio di nuova autorizzazione.

Art. 29 Vendite di fine stagione

1. Le vendite di fine stagione riguardano esclusivamente i prodotti, di carattere stagionale, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo.
2. Tali vendite devono essere presentate al pubblico come tali e possono essere effettuate dal giorno successivo all'Epifania fino al 7 marzo e dal primo sabato successivo al 9 luglio fino al 10 settembre.
3. Il Comune può, d'intesa con la Camera di Commercio e sentite le locali organizzazioni delle imprese del commercio e dei consumatori, definire date di inizio successive e durate diverse da quelle indicate. Riguardo alla programmazione di tali periodi le Camere di commercio garantiscono comportamenti omogenei per area provinciale o per gli ambiti sovracomunali di cui all'allegato A.

Art. 30 Vendite promozionali

1. Nelle vendite promozionali vengono offerte condizioni favorevoli di acquisto dei prodotti in vendita; le merci offerte in promozione devono essere separate da quelle vendute alle condizioni ordinarie, in modo che siano chiaramente distinguibili.
2. La comunicazione di inizio dell'attività di vendita promozionale deve pervenire al protocollo del Comune almeno 10 giorni prima dell'inizio della vendita.
3. Le vendite promozionali dei prodotti di carattere stagionale appartenenti al settore merceologico non alimentare non possono essere effettuate nel mese di dicembre, nei periodi delle vendite di fine stagione e nei trenta giorni precedenti tali periodi.

4. Le vendite promozionali dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare e dei prodotti per l'igiene della persona e della casa possono essere effettuate in qualsiasi periodo dell'anno senza necessità di preventiva comunicazione al comune.
5. Le vendite promozionali dei prodotti appartenenti al settore merceologico non alimentare, con esclusione dei prodotti per l'igiene della persona e della casa, non possono essere effettuate per un periodo superiore a 6 settimane consecutive. Decorso tale periodo, è necessario che intercorrano almeno 60 giorni per poter effettuare una nuova vendita promozionale del medesimo prodotto.

Art. 31 Commercio all'ingrosso ed al dettaglio e abbinamenti all'artigianato di servizio

1. E' vietato l'esercizio congiunto nello stesso locale dell'attività di vendita all'ingrosso e al dettaglio, salvo deroghe stabilite dalle leggi vigenti in materia.
2. Tale divieto non si applica per la vendita dei seguenti prodotti:
 - a) Macchine, attrezzature e articoli tecnici per l'agricoltura, l'industria, il commercio e l'artigianato;
 - b) Materiale elettrico;
 - c) Colori e vernici, carte da parati;
 - d) Ferramenta ed utensileria;
 - e) Articoli per impianti idraulici, a gas ed igienici;
 - f) Articoli per il riscaldamento;
 - g) Strumenti scientifici e di misura;
 - h) Macchine per ufficio;
 - i) Auto-moto-cicli e relativi accessori e parti di ricambio;
 - j) Combustibili;
 - k) Materiali per l'edilizia;
 - l) Legnami.
3. Può essere concesso l'abbinamento della vendita ad esercizi di artigianato di servizio (es.parrucchieri ed estetiste, autoriparatori, elettrauto, ecc.) per prodotti affini, purchè alle attività di vendita venga destinata apposita superficie. Detta superficie non può assorbire più di ¼ di quella riservata all'attività prevalente.

Art. 32 Consumo di prodotti alimentari negli esercizi di vicinato

1. Negli esercizi di vicinato abilitati alla vendita di prodotti appartenenti al settore alimentare è consentito il consumo diretto ed immediato all'interno dei locali dei prodotti di gastronomia purché:
 - a) non venga effettuato un apposito servizio di somministrazione;
 - b) non vengano collocate nel locale di vendita attrezzature finalizzate a permettere o favorire la consumazione sul posto dei prodotti;
 - c) non siano predisposte liste o "menù" dei prodotti offerti, con relativi prezzi;
 - d) non siano raccolte o registrate le ordinazioni e fatto servizio ai tavoli con portate di alimenti e/o bevande.
2. Per attrezzature finalizzate alla somministrazione si intende un qualsiasi elemento di arredo che sia appositamente collocato nel punto di vendita per consentire o favorire la consumazione dei prodotti sul posto quali tavoli, sedie, banchi, panche e simili. Non sono tali i piani di appoggio sistemati nell'esercizio per consentire di collocarvi i contenitori di alimenti e bevande dopo l'uso.

Art. 33 Tutela del centro storico

1. Nelle more dell'adozione di specifici programmi per la tutela e la valorizzazione del centro storico, per salvaguardarne le caratteristiche sono vietate le seguenti attività:

- a) gli esercizi di vendita di:
 - Beni per edilizia;
 - Materie prime tessili e similari, ovvero per imballaggio;
 - Rottami e materiali di recupero;
 - Autoveicoli e similari;
 - Pneumatici, motori, imbarcazioni e relativi accessori e ricambi;
 - Macchinari e attrezzature per l'agricoltura, compresi accessori e ricambi;
 - Prodotti chimici, impianti gas liquido, oli lubrificanti;
 - Articoli antincendio, materiali e componenti per la meccanica, motorizzazione e beni per le imprese industriali e commerciali.
- b) ulteriori posteggi di commercio ambulante oltre a quelli previsti dal piano del commercio su aree pubbliche e dal relativo regolamento.
- c) esercizi di trattenimento e svago quali sale da ballo, discoteche e locali notturni (nigth club).
- d) esercizi di Medie Strutture superiori a 450 mq. per il commercio al dettaglio attinenti al settore merceologico alimentare e superiori a 600 mq. per il settore merceologico non alimentare.
- e) esercizi della ex tabella VIII, ovvero Grandi Strutture di vendita, così come definite dal presente Regolamento.

2. È comunque consentito il proseguimento delle attività esistenti in caso di subingresso.

CAPO III – SANZIONI

Art. 34 SANZIONI – REVOCA

1. Per l'applicazione delle sanzioni si applica quanto disposto dall'art.22, commi 1,2,3 del decreto legislativo 114/98.
2. Per l'applicazione della sanzione della revoca, si applica il disposto del comma 4 del citato art.22 del D.Leg.vo 114/98,
3. Per l'applicazione della sanzione della chiusura, si applica il disposto dei comma 5 e 6 del succitato art.22 del D.Leg.vo 114/98.
4. L' autorità competente a ricevere il rapporto è individuata ai sensi dell'art. 17 della Legge 689/81.
5. Le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento non sanzionate ai sensi del Decreto Legislativo 114/98 sono punite ai sensi di quanto disposto con Delibera C.C. n. 36 del 10/04/2003.
6. I proventi derivanti dal pagamento in misura ridotta ovvero da ordinanze, ingiunzioni di pagamento, sono introitati dal Comune.

CAPO IV – ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 35 Visite ed ispezioni

1. Gli uffici comunali preposti ai controlli potranno effettuare visite nei locali di qualsiasi esercizio e gli annessi magazzini, depositi, laboratori, ecc.
2. Potrà pure ispezionare i generi destinati alla vendita, gli utensili, i pesi e le misure che sono adoperate al fine di accertare che siano rispettate le norme legislative e regolamentari e le ordinanze in vigore.

Art. 36 Pesì e Misure

1. Le bilance che servono alla vendita devono essere sempre ben pulite e collocate in modo che il compratore possa verificare le pesate.
2. Ogni compratore di generi alimentari avrà piena facoltà di verificare il peso all'atto dell'acquisto denunciando all'Ufficio Polizia Municipale ogni inganno di cui sia rimasto vittima.

Art. 37 Rifiuto di vendita delle merci

1. I rivenditori non possono rifiutare la vendita di generi domandati o esistenti nell'esercizio, anche se di essi venga richiesta una quantità minima;
2. I rivenditori non possono rifiutare la vendita di generi domandati in occasione di vendite di fine stagione e/o liquidazione in relazione ai mezzi di pagamento che sono normalmente accettati nell'esercizio (bancomat, carte di credito ecc.);
3. I rivenditori non possono occultare la merce per nessuna ragione;
4. I rivenditori non possono rifiutare la vendita dei generi domandato per motivi razziali o religiosi.

Art. 38 Obblighi di carattere igienico/sanitario

1. E' fatto obbligo agli esercenti attività commerciali di osservare tutte le disposizioni in campo igienico/sanitario previste dalla normativa vigente.

Art. 39 Carta per avvolgere le merci

1. Per avvolgere la merce venduta i commercianti devono fare uso esclusivo della carta prescritta dal Regolamento di Igiene.
2. Il compratore può esigere che le derrate siano vendute senza carta o altro involucri, a meno che questo sia imposto da ragioni di nettezza e di igiene.

3. Insieme alle derrate non potrà mai essere pesata una quantità di carta maggiore di quella necessaria per involgere convenientemente le derrate stesse.

Art. 40 Misure per la vendita che emana esalazioni

1. I rivenditori di merce che emana esalazioni devono adottare tutte le misure possibili per attenuare il disgustoso difetto (immersione in acqua, rinnovazione frequente di essa ecc.)

TITOLO IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 41 Centro Commerciale naturale

1. Il centro commerciale naturale è quell'area geografica omogenea sotto il profilo urbanistico-commerciale caratterizzata dalla presenza di diverse attività produttive di beni e di servizi oggetto di un programma unitario di attività promozionali.

2. L'Amministrazione Comunale, su proposta degli operatori economici e delle associazioni di categoria, individua e promuove la costituzione dei centri commerciali naturali e coordina le attività promozionali dell'area.

3. Gli esercizi commerciali inseriti nel centro commerciale naturale sono autonomi e distinti e non sono soggetti alla disciplina di cui al Capo IV del Titolo II (centro commerciale).

Art. 42 Disposizioni transitorie per le medie e grandi strutture di vendita

1. Le domande per l'apertura di medie e grandi strutture di vendita, ivi comprese le strutture costituenti polo di attrazione interregionale, sono tenute in sospenso senza adozione del provvedimento finale, fino all'adozione degli atti di conferma o di variante degli strumenti urbanistici adottati ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale, del Regolamento Regionale e delle Direttive.

Art. 43 Trattamento dei dati personali

1. Nell'adempimento delle competenze attribuite dal presente regolamento i competenti uffici dell'Amministrazione Comunale sono autorizzati al trattamento dei dati personali necessari ed indispensabili per l'esercizio delle funzioni previste e/o per il rilascio degli atti.

2. Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto della Legge 675/1996 e della vigente normativa in materia anche per quanto attiene alle misure minime di sicurezza di cui al D.P.R. 318/1999 e successive modifiche ed integrazioni.

3. I dati saranno trattati, in via preferenziale, in forma elettronica.

4. E' consentita la trasmissione dei dati trattati mediante i sistemi informatici di comunicazione per lo scambio di informazioni fra uffici o per la comunicazione con soggetti esterni.

5. E' garantito in ogni caso all'interessato l'esercizio dei diritti di cui all'art. 13 della Legge 675/1996.

Art. 44 Abrogazioni ed efficacia

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le norme incompatibili del vigente Regolamento comunale di Polizia urbana e tutte le altre norme incompatibili contenute in precedenti regolamenti o altri atti comunque denominati aventi valore normativo.

2. Ogni modificazione o abrogazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento può avvenire esclusivamente mediante abrogazione o modificazione espressa delle stesse, salvo quanto disposto dall'art. 2.

Approvato con Del. C.C. n. 41 del 29/04/2003

[| INDICE |](#)